



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 01-02-2021

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana;

VISTO lo Statuto del Comune di Montefalco;

PRESO ATTO:

- delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- delle successive delibere del Consiglio di Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 e del decreto n. 2 del 14 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica de COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - disposizioni attuative del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i D.P.C.M. del 7, 13, 18 e 24 ottobre 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 con il quale sono state individuate tre aree - gialla, arancione e rossa - corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale l'Umbria è stata

inserita nell'elenco delle Regioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 "*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto*" cd. Area arancione;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la comunicazione dell'Asl Umbria 2 dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità Pubblica assunta al protocollo dell'Ente al n. 1301 del 01/02/2021 in cui, in riferimento alle considerazioni del comitato tecnico scientifico, richiede l'emissione di provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato all'adozione di misure di contenimento da porsi in essere in considerazione del progressivo diffondersi del covid-19 sul territorio del Comune di Montefalco;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RICHIAMATA la precedente ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020 con la quale è disposto:

1. *la chiusura al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini),*
2. *la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli,*
dalla data di emissione fino al termine dell'emergenza, fatte salve diverse disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 del sopracitato D.L. 16 maggio 2020 n. 33 contempla al comma 8 il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede, al comma 9, la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;
- il D.P.C.M. 11 Giugno 2020 dispone che l'accesso al pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto:
 - del divieto di assembramento di cui al punto precedente;
 - della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - delle linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 11 Maggio 2020, "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19";

RILEVATO CHE:

- i dati sanitari in possesso di questa Amministrazione comunale evidenziano un significativo aumento dei contagi della popolazione nel territorio di questo Comune;
- risulta difficile in tale contesto far rispettare il divieto di assembramento nonché il distanziamento nei giardini pubblici e la supervisione da parte degli accompagnatori così come previsti dall'allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 "*linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti nella fase due dell'emergenza Covid-19*";
- non risulta possibile garantire la quotidiana sanificazione di tutti i servizi igienici pubblici ubicati nel territorio comunale;

RITENUTO necessario applicare il principio di precauzione a tutela della salute pubblica, in attesa di avere ulteriori dati sull'andamento dei contagi da Covid -19;

RITENUTO necessario ed urgente adottare il presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e regionali, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;

DATO ATTO che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

VISTO l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

ORDINA

dal 2 fino al 14 febbraio 2021:

1. **L'anticipazione del "coprifuoco" alle ore 21.00** salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante autocertificazione;
2. **Il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto** (è consentito esclusivamente l'asporto con consumazione in luoghi privati);
3. **L'inibizione della distribuzione di alimenti e bevande** mediante sistemi automatici;
4. **L'obbligo di attenersi al massimo ad una spesa** per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
5. **L'inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi** e assimilabili;
6. **L'inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti** in cui possano evidenziarsi assembramenti;
7. **L'inibizione delle attività didattiche in presenza** per le scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie** presenti sul territorio;
8. **La chiusura dell'asilo nido "La Trottola"**.

RIBADISCE

1. il divieto di sospensione delle attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

2. la chiusura al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli, come stabiliti con la precedente Ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020;

AVVISA

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

- A tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, ai quali il provvedimento viene trasmesso, le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- All'Area Tecnica comunale di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in merito alla chiusura dei siti e servizi indicati;

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
 - A.U.S.L. Umbria n. 2;
 - Questura di Perugia;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno;
 - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
 - Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
 - Comando della Polizia Locale, sede;
 - Istituto comprensivo Melanzio Parini;
 - Cooperativa La locomotiva;
 - Albo Pretorio on line.


Il Sindaco
Luigi Titta